


EMENDAMENTO AL TITOLO:

UNANIMITÀ

IL TITOLO È COSÌ SOSTITUITO:

NOBILITÀ IN MATERIA DI PREVENZIONE,
CONTENIMENTO ED INDENNIZZO DEI DANNI,
DI FAUNA SELVATICA, DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI SMALTIMENTO DEGLI ANIMALI
E ANNEVAMENTO OGGETTO DI PREDAZIONE
E DI TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA -



Proposta di Legge "Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica omeoterma"

EMENDAMENTO

APPROVATO A MAGGIORANZA

Art. 2 *comma 1*

La dicitura "La Regione, nell'ambito dei Piani faunistici-venatori di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, stabilisce:" è sostituito con la seguente dicitura:

"La Regione, nell'ambito di apposita norma, stabilisce e disciplina, tra l'altro,:"

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned in the lower right quadrant of the page.

APPROVATO A MAGGIORANZA


EMENDAM. ALL' ART. 2

sua lett. c del c. 1

dopo aziende agricole.

aggiungere:

o a quelle che recano pregiudizio
allo svolgimento dell'attività agricola
e di acquacoltura.



PROPOSTA DI LEGGE

SUPERATO

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2

Al comma 1 dell'articolo 2 sostituire le parole *“nell'ambito dei Piani faunistico venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157”* con le parole *“nell'ambito del Piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 59/2017”*.


Gianluca Bozzetti


Rosa Barone


Cristian Casili

Marco Galante

Relazione

La nuova legge regionale sulla caccia ha soppresso la previsione dei piani faunistico-venatori provinciali. È quindi più corretto fare riferimento alla l.r. 59/2017 che prevede solo il Piano faunistico venatorio regionale.

APPROVATO A MAGGIORANZA


PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, sopprimere le parole *“e la messa in opera di trappole o di altri mezzi ritenuti efficaci”*.

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili



Marco Galante

Relazione

L'utilizzo delle trappole non è un intervento di prevenzione, bensì un metodo di controllo diretto. Tra l'altro l'utilizzo di tale metodo senza delle prescrizioni precise confligge con quanto previsto dalla disciplina in materia di operazioni di controllo e abbattimento disciplinate dagli articoli 19 e 19-bis della l. 157/1992. Inoltre, l'articolo 3 della l. 157/1992 vieta espressamente ogni forma di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici.

APPROVATO A DACCORDO
Accordo art. 3 c. 1 lett c)

effugere dopo le prove di dimora:

b) le norme in caso di troppole o di altri mezzi
meccanici, repentinamente autorizzati.

Alf. Piuma
C. P.

APPROVATO A MAGGIORANZA

EMENDATA. ALL' ART. 3

dopo le lett. d)

aggiungere lett. e)

ogni altra misura che, in relazione
alle specificità del territorio agro-tillo-
pastorale, sia ritenuta idonea per
il controllo della fauna selvatica.



RESTINTO


PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

Al comma 2 dell'articolo 3, sopprimere le parole *“Qualora tali soggetti esercitano la propria attività all'interno di un'area naturale protetta, il contributo alle realizzazione delle misure di prevenzione è concesso dal corrispondente ente gestore.”*.

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili

Marco Galante

Relazione

Come sottolineato nell'ATN si esprimono dubbi in merito alla possibilità di impegnare gli enti gestori delle aree naturali protette a concedere il contributo alla realizzazione delle misure di prevenzione ai soggetti che esercitano le proprie attività all'interno dell'area, soprattutto nel caso in cui si tratti di enti nazionali.

EMENDAM. ART. 1

Al c. 1 la parola "organism"

è sostituita con le parole

"enti delegati"



PROPOSTA DI LEGGE

RESPINTO

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

Al comma 1 dell'articolo 4 le parole “o, previa delega, da organismi da essa individuati,” sono soppresse e sostituite dalle seguenti “ *su parere dell'ISPRA, ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 59/2017. In particolare, le misure ordinarie di controllo sono attuate qualora sia verificata l'inefficacia dei metodi ecologici su parere dell'ISPRA, secondo i seguenti criteri:*”.

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili

Marco Galante


Relazione

L'art. 19 della l. 152/1992 e l'art. 31 della l.r. 59/2017 prevedono che sia solo la Regione ad autorizzare le misure di controllo senza possibilità di alcuna delega. Inoltre, in ogni caso le misure di controllo devono essere adottate previo parere dell'ISPRA e solo nel caso in cui sia verificato il fallimento dell'adozione in via prioritaria dei metodi ecologici.

EMEND. ALL' ART. 5 ^{QUANTITÀ}

Il c. 1 è sostituito per intero

Le misure ~~previste~~ di controllo delle fauna selvatiche previste al senso dell' art. 2 c. 1 lett. c) esercitate solitamente, saranno praticate mediante piani di abbattimento, qualora l'ISPRA verifichi l'inefficienza degli altri metodi, compresi quelli ecologici.



~~Sub~~ - decreto art. 5 ^{UNANIMITA} e. 2

dep le forme Repone, sostituisce

di concerto con i Sindaci dei territori competenti;
adotte misure ----- "

Fulvio Caracciolo

PROPOSTA DI LEGGE


RTIRATO

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Al comma 2 dell'articolo 5 le parole *“delegando i sindaci dei territori competenti”* sono soppresse e sostituite dalle seguenti *“solo qualora sia accertata dall'ISPRA l'inefficacia dei metodi ecologici, , ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 59/2017, su parere dell'ISPRA”*.

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili



Marco Galante

Relazione

L'art. 19 della l. 152/1992 e l'art. 31 della l.r. 59/2017 prevede che sia solo la Regione ad autorizzare le misure di controllo senza possibilità di alcuna delega. Inoltre, in ogni caso le misure di controllo devono essere adottate previo parere dell'ISPRA e solo nel caso in cui sia verificato il fallimento dell'adozione in via prioritaria dei metodi ecologici.

In ogni caso, anche eventuali ordinanze sindacali dovrebbero tener conto dei pareri dell'ISPRA e soprattutto possono essere adottate solo con riferimento a possibili danni per la salute e la pubblica incolumità. La sentenza del TAR Toscana – Firenze, Sez. II del 30/12/2010 n. 6883, ha infatti sostenuto che le esigenze di protezione delle produzioni agricole non sono assimilabili all'ambito della sanità e dell'igiene, ovvero alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana che giustificano il ricorso ai poteri sindacali *extra ordinem*. La medesima sentenza ha inoltre sottolineato la necessità del previo parere dell'ISPRA in caso di autorizzazione di attività di controllo. Anche il TAR Umbria – Perugia, sentenza n. 607/2015, si è espresso in modo analogo annullando l'ordinanza con la quale il Comune di Città di Castello consentiva l'abbattimento dei piccioni. Il TAR ha rilevato la violazione dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992 nella parte in cui non è stata approntata la specifica procedura in esso prevista secondo cui, in prima battuta, è necessario il ricorso a 'metodi ecologici' di contenimento del fenomeno; soltanto una volta falliti questi tentativi è possibile, in seconda battuta, l'adozione di piani di abbattimento da realizzare, in ogni caso, per mano di guardie venatorie preposte. Infine, il TAR ha precisato che solo qualora tali interventi si rivelino infruttuosi è permesso il ricorso all'ordinanza per garantire l'equilibrio tra principio di legalità e obblighi di risultato.

PROPOSTA DI LEGGE

RESPINTO

"Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico"

SUB EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Al comma 2 dell'articolo 5, sopprimere ~~la lettera d)~~ ^{LE PAROLE} " INCLUSE LE FORME DOMESTICHE

DI SPECIE SELVATICHE, NONCHE LE FORME INSELVATICHE DI

SPECIE DOMESTICHE"

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

Relazione

La previsione di intervenire con attività di controllo sulle forme inselvaticate delle specie domestiche è in contrasto con il comma 2 dell'art. 19 della 157/1992 che delimita l'ambito degli interventi di controllo alla sola fauna selvatica. La prevenzione del randagismo degli animali d'affezione è invece affidata, dalla l. 281/1991, alle ASL.

PROPOSTA DI LEGGE


RESPIANTO

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Al comma 2 dell'articolo 5, sopprimere la lettera d).

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili



Marco Galante

Relazione

La previsione di intervenire con attività di controllo sulle forme inselvatichite delle specie domestiche è in contrasto con il comma 2 dell'art. 19 della 157/1992 che delimita l'ambito degli interventi di controllo alla sola fauna selvatica. La prevenzione del randagismo degli animali d'affezione è invece affidata, dalla l. 281/1991, alle ASL.

PROPOSTA DI LEGGE


UNANIMITA'

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

L'alinea del comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: *“Eventuali ordinanze sindacali volte a tutelare la salute e la pubblica incolumità ~~possono essere adottate solo qualora l'ISPRA certifichi che l'adozione degli interventi di cui all'articolo 31 della l.r. 59/2017 sia risultata infruttuosa sul piano dell'efficienza o comunque dell'efficacia e devono prevedere un piano d'intervento contenente in particolare.~~”*.

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili



Marco Galante

Relazione

Vedi in merito quanto già rilevato con riferimento alle Sentenze del TAR Bologna n. 79/2016, del TAR Perugia n. 607/2015 e del TAR Firenze n. 6883/2010. In particolare, il TAR Umbria ha sottolineato che solo qualora gli interventi di cui all'art. 19 della l. 157/1992 si rivelino infruttuosi è permesso il ricorso all'ordinanza per garantire l'equilibrio tra principio di legalità e obblighi di risultato. Il TAR Bologna ha precisato che non sarebbe legittimo l'esercizio del particolare potere *extra ordinem* da parte del Sindaco, genericamente motivato da rischi igienico-sanitari, senza una espressa valutazione e considerazione delle particolari condizioni, eccezionali e imprevedibili, non affrontabili con gli ordinari strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale e dai correlati atti pianificatori assunti a livello regionale. In aggiunta, il Sindaco deve indicare gli elementi essenziali per giustificare la necessità di provvedere con urgenza a fronte di una situazione eccezionale e non prevedibile, come l'indicazione del numero di esemplari di fauna selvatica presenti nel territorio comunale, della metodologia impiegata per le relative operazioni di censimento, nonché la documentata presenza di colonie eccessivamente numerose di questi animali, tali da giustificare l'abbattimento ordinato.

Tra l'altro lo stesso comma 9 dell'articolo 31 della l.r. 59/2017 dispone che *“nel caso il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani, lo stesso può essere autorizzato, su conforme parere dell'ASL competente, demandando l'attuazione al comune interessato”*.

PROPOSTA DI LEGGE


UNANIMITA'

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 le parole *“anche con l'ausilio del”* sono soppresse e sostituite dalla parola *“sulla base del parere”*

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili



Marco Galante

Relazione


L'emendamento prevede che i comuni devono richiedere il parere dell'ISPRA e che questo non possa essere solo eventuale.

Art. 6

UNANIMITA'

il c.1 e' con rinvio;

Le attività di controllo finanziario
sono disciplinate dai soggetti di
cui all'art. 19 delle L. 157/92
e s.m.e.i.





Consiglio regionale della Puglia
IV Commissione consiliare permanente

DECADE

EMENDAMENTO

Proposta di legge "Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico" (a. c. 568/A).

All'art.6 comma 1 lettera c) sostituire le parole:

"articolo 44, comma 1, della legge regionale 13 agosto 1998, n.27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolazione dell'attività venatoria)"

con le seguenti:

"articolo 41, comma 1, lettera b) della legge regionale 20 dicembre 2017, n.59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio)"

Donato Pentassuglia

PROPOSTA DI LEGGE

DECANE


“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6

Il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“1. Le attività di controllo faunistico di cui all'articolo 5 sono esercitate dai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 59/2017”.

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili



Marco Galante

Relazione

L'articolo confligge con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 della l. 157/1992 e con l'articolo 31 comma 8 della l.r. 59/2017 che individuano esplicitamente i soggetti chiamati ad attuare i piani di controllo. In particolare, l'articolo 31 dispone che *“i piani di cui al comma 7 devono essere attuati su indicazione della Regione Puglia mediante gli agenti venatori. La Regione Puglia può, altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, degli agenti del corpo dei carabinieri-forestali e dei soggetti di cui all'articolo 41, purché in possesso di licenza di caccia, nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito, anch'esso di porto d'armi e compreso in appositi elenchi o albi istituiti dalla Regione Puglia e/o dagli ATC”.*

La stessa Corte costituzionale ha ribadito tale concetto nella sentenza 139/2017 sottolineando che le sole figure delle quali ci si può avvalere nell'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica sono quelle espressamente individuate dall'articolo 19, comma 2, della l. 157/1992. Secondo la Corte, infatti, l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, *“non permette ai cacciatori di prendere parte all'abbattimento, a meno che non siano proprietari o conduttori del fondo sul quale si attua il piano. Questa Corte ha già ritenuto che l'elenco contenuto nella norma statale, con riguardo alle persone abilitate all'attività in questione, è tassativo, e che una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente (sentenze n. 107 del 2014 e n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012)”.*

APPROVATO A MAGGIORANZA

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 6.

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili



Marco Galante

Relazione

Viene soppresso il comma 2 dell'articolo 6 che prevede che i soggetti attuatori degli interventi di controllo, previa comunicazione possono svolgere direttamente o con delega ad altri soggetti autorizzati, nelle 72 ore successive alla comunicazione, operazioni di abbattimento il cui risultato deve essere comunicato alla stessa amministrazione entro 48 ore. Non si ritiene condivisibile procedere direttamente ad attività di abbattimento senza aver prima espletato la procedura prevista dall'art. 31 della l.r. 59/2017.

PROPOSTA DI LEGGE

RITIRATO

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7

Il comma 2 dell'emendamento all'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“2. Con apposito provvedimento, la Regione stabilisce una delimitazione del territorio per aree al fine di individuare le fasce di tolleranza della presenza di ungulati a seconda della destinazione d'uso e della vocazione delle suddette aree. In particolare, la Regione:

- a) individua le aree problematiche per una o più specie di ungulati selvatici, denominate in termini gestionali e non biologici come “aree non vocate”, ove la gestione è di tipo non conservativo;*
- b) individua, per ciascuna delle specie di ungulati selvatici, le “aree vocate”, ove la gestione è di tipo conservativo;*
- c) realizza, attraverso adeguate forme di gestione faunistico-venatoria e di controllo, gli obiettivi previsti nelle aree a diversa vocazionalità;*
- d) monitora le azioni condotte per valutarne l'efficacia in termini di riduzione dell'impatto di tali specie nei confronti della biodiversità e delle attività antropiche, con particolare riferimento ai danneggiamenti alle colture e alle attività agricole, alle opere destinate all'agricoltura, alle attività selvicolturali e alla viabilità nelle aree non vocate e vocate.”*


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

Proposta di Legge "Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica omeoterma"

EMENDAMENTO

Art. 7

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

UNANIMITA'

1. La Regione, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'art. 5 L.R. n. 59/2017, su proposta degli ATC o di altri Enti o Organismi e Associazioni agricole, ambientaliste o venatorie regolarmente riconosciute, previo parere dell'ISPRA stabilisce, con apposito provvedimento, ulteriori misure per la prevenzione dei danni causati da ungulati oltre a quelle previste nella norma di cui all'art. 2.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

UNANIMITA'

2. Il provvedimento di cui al comma 1 o altra apposita norma stabilisce, inoltre, una delimitazione del territorio per aree al fine di individuare le fasce di tolleranza della presenza di ungulati a seconda della destinazione d'uso e della vocazione delle predette aree.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

UNANIMITA'

3. La Regione, anche sulla base delle indicazioni dei vari Enti gestori dei diversi Istituti interessati, stabilisce i limiti di densità delle presenze di ungulati nelle varie aree tenuto conto di diversi parametri e delle specifiche condizioni locali ricorrendo alle misure di prevenzione e controllo, di cui all'art. 31 della L.R. n. 59/2017, sentito il parere dell'ISPRA ove necessario.



EMEND. M^c Art. 7

Eliminare il C. H

UNANIMITA'

F

PROPOSTA DI LEGGE

RITIRATO

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Determinazione del risarcimento per danni provocati dalla fauna selvatica)

- 1. Sono oggetto di risarcimento i danni indicati all'articolo 52 della legge regionale 59/2017.*
- 2. L'individuazione dei beneficiari, delle colture e delle opere ammissibili al risarcimento e i criteri e le modalità per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole e zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e alle attività di acquacoltura sono approvati con deliberazione dalla Giunta regionale entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato di cui al comma 3.*
- 3. I risarcimenti vengono corrisposti nel rispetto delle disposizioni nazionali, di cui all'articolo 26 della l. 157/1992, ed europee di settore, con particolare riferimento al Regolamento UE 1408/2013, in materia di aiuti in regime “de minimis” nel settore agricolo.*
- 4. La Regione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 della l. 157/1992, istituisce, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per la gestione del fondo per la prevenzione e i risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria di cui all'articolo 52 della l.r. 59/2017, composto da:*
 - a) dirigente della struttura regionale competente in materia di caccia o un suo delegato con funzioni di presidente;*
 - b) n. 6 rappresentanti delle strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;*
 - c) n. 6 rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative, avendo riguardo dell'esigenza di assicurare la rappresentanza di tutti i territori provinciali.*


La Giunta regionale provvede, con regolamento, a disciplinare la gestione del fondo di cui all'articolo 52 della l.r. 59/2017 e le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato.

- 5. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare entro 8 giorni i danni al Comitato di cui al comma 4, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei 180 giorni successivi alla liquidazione. Il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale che ha subito il danno o un suo delegato possono assistere alle operazioni di stima dei danni subiti. Delle operazioni di stima è redatto un processo verbale da cui si evinca il quantitativo, in termini di estensione, unità o peso della coltura o del prodotto danneggiato sottoscritto dai soggetti incaricati e, per accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa agricola che ha subito il danno. La deliberazione di cui al comma 2 definisce la modulistica e le tempistiche, determina gli importi da liquidare sulla base delle vigenti tabelle di produttività e prezzi e stabilisce le modalità di liquidazione dei danni.*

RITIRATO

6. Con il medesimo atto di cui al comma 2, la Regione definisce i criteri di per la corresponsione dei contributi per le attività di prevenzione di cui all'articolo 3 e all'articolo 11. Il Comitato di cui al comma 4 è, altresì, delegato a istruire le domande per la messa in opera di strutture atte alla prevenzione dei danni, entro 90 giorni dalla richiesta.

7. I risarcimenti sono corrisposti a valere su quota parte delle entrate rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli articoli 50 e 51 della l.r. 59/2017, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale e nel momento in cui sia resa disponibile la copertura finanziaria, comunque non oltre 180 giorni dalla ricezione delle istanze, come previsto dal articolo 26 della legge 157/1992.”



Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

SUBENENDAMENTO

ART. 8

APPROVATO A MAGGIORANZA

Al 2° cpv del comma 4 le parole "entro e non oltre 180 giorni"
venno sostituite con "entro e non oltre 90 giorni".

ppp


Proposta di Legge "Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica omeoterma"

EMENDAMENTO

APPROVATO A MAGGIORANZA

Art. 8

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

1. Gli indennizzi sono corrisposti a valere sui relativi finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale nel quale confluiscono una percentuale dei proventi di cui all'art. 50 e 51 della L.R. n. 59/2017 (art. 51 comma 3 lett. a)).
Essi dovranno essere rilasciati dall'Ente gestore della zona in cui si verifica il danno entro e non oltre 180 giorni dalla ricezione delle istanze come previsto dall'art. 26 legge n. 157/92 e nel rispetto delle disposizioni di cui alla predetta norma regionale.





Consiglio regionale della Puglia
IV Commissione consiliare permanente

SUPERATO

EMENDAMENTO

Proposta di legge "Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico" (a. c. 568/A).

All'art. 8, comma 4 sostituire le parole:

"Servizio Caccia della Regione"

con le seguenti:

"Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali – Servizio valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità"

Donato Pentassuglia

PROPOSTA DI LEGGE


“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

DECADE

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8

Al comma 4 dell'articolo 8, sostituire la parola “*trenta*” con la parola “*sette*”.

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili

Marco Galante

Relazione

Si prevede una riduzione dei tempi per le operazioni di stima dei danni, in quanto spesso tali operazioni devono essere eseguite su carcasse o materiale vegetale soggetti a deperibilità e a fenomeni biologici e fisici.

Sul momento dell'evento del '07, 2

La parola "Rivoluzione" è sostituita dalla parola

"invenzione" ~~per~~ ~~essere~~ ~~una~~ ~~rubrica~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~conviene~~

Già così.

UNANIMITA

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (*Responsabilità dell'amministrazione competente alla corresponsione dei risarcimenti*)

1. *Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di risarcimento dei danni da fauna selvatica costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 2, comma 9 e seguenti, della l. 241/1990.*

2. *Le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento sono disciplinate dall'articolo 2-bis della legge 241/1990 e dall'articolo 28 del D.L. 69/2013.”*

UNANIMITA

Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

Submedesimo

APPROVATO A MAGGIORANZA

Il corso è dell'ordine 10, la sua
è parte "I" dati da cui si possono
cominciare solo raccolti in queste banche
obiettivi e processi"

Boschi

PROPOSTA DI LEGGE


“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10

UNANIMITA'

Al comma 1 dell'articolo 10, sopprimere le seguenti parole: *“I dati di cui al presente comma sono raccolti in apposite banche dati regionali, secondo protocolli nazionali predisposti dall'ISPRA ed approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano”*.

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili



Marco Galante

Relazione

Non si ritiene condivisibile prevedere in una proposta di legge regionale adempimenti specifici in capo ad ISPRA. In particolare, in questo caso si prevede che ISPRA predisponga protocolli per la raccolta nelle banche dati regionali dei dati relativi alle misure adottate dalle Regioni per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica e che tali protocolli siano approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Proposta di Legge "Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica omeoterma"

U MANIUTA

EMENDAMENTO

Art. 10

Al comma 1 dopo le parole "dati regionali" aggiungere le seguenti parole ", in cui confluiscono anche i vari dati riguardanti le richieste di indennizzo danni".



PROPOSTA DI LEGGE


“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

APPROVATO A DALL'ORDINE

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10

Sostituire l'emendamento al comma 2 dell'articolo 10 con il seguente:

“Sopprimere il comma 2 dell'articolo 10”.


Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

PROPOSTA DI LEGGE


“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

DECADE

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10

Al comma 2 dell'articolo 10, sopprimere le seguenti parole *“L'ISPRA provvede a trasmettere ogni anno al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n.157, una relazione sui dati ad essa pervenuti.”*.


Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili



Marco Galante

Relazione

Viene soppresso il riferimento che prevede che l'ISPRA trasmette al Comitato faunistico venatorio nazionale una relazione sui dati ad esso pervenuti da parte della Regione relativi alle misure adottate per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica. Tale previsione avrebbe avuto senso se inserita in una proposta di legge nazionale, in questo caso non si ritiene condivisibile prevedere che con legge regionale sia stabilito un determinato adempimento in capo ad ISPRA.

Subsequendo

Al c. 4 dell' Art. 10

UNANIMITA'

aggiungere dopo delle parole legge.

La Giunta Regionale trasmette le
Messa relazione alle competenti
Commissioni Consob

BOZZETTI -

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

DECADE

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10

Al comma 4 dell'articolo 10 le parole *“La Regione trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali”* sono soppresse e sostituite dalle seguenti *“La Giunta regionale trasmette alle competenti commissioni consiliari”*.

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili



Marco Galante

Relazione

Non si ritiene utile che la relazione sui risultati raggiunti in merito alla riduzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica sia trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole, trattandosi di una misura a cui dovrebbe adempiere unicamente la Regione Puglia e non anche altre regioni. Sarebbe più utile intendere tale adempimento come una sorta di clausola valutativa in base alla quale la Giunta regionale si impegna a trasmettere alle competenti commissioni consiliari regionali una relazione sui risultati conseguiti.


PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

APPROVATO A MAGGIO RANZA

Al comma 1 dell'articolo 11 sopprimere le parole: *“e di seguito denominati animali predatori”*.



Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



Consiglio regionale della Puglia
IV Commissione consiliare permanente

UNANIMITA'

EMENDAMENTO

Proposta di legge "Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico" (a. c. 568/A).

All'art.11, comma 3 sostituire le parole:

"alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE"

con le seguenti:

"al Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio."/>

Donato Pentassuglia

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

PITIPACO

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

Il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“3. I contributi non possono superare l'80% dei costi ammissibili secondo i criteri di cui al paragrafo 1.1.1.1. degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone urali 2014-2020.”



Gianluca Bozzetti

Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

SUBEMENDAMENTO

ALL'ART. 11 BIS (PROVVISORIO)

Al comma 1:

Dopo "associazioni animaliste" sostituire ed aggiungere: "zoofile e venatorie"

RETIRO

ALOK (GATTA)
P. A. (PESCHIERA)



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare

La Puglia con Emiliano

ATTIRATO

Proposta di legge "Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico".

Emendamento n. 1

Controllo dei colombi liberi urbani.

1. Le aziende ASL, anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare una indiscriminata proliferazione degli stessi, fermo restando il rispetto di regole di non maltrattamento degli animali.
2. I Comuni attivano e realizzano piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani. Le aziende ASL competenti per territorio assicurano la collaborazione alla definizione dei suddetti programmi.
3. Le aziende ASL vigilano e dispongono interventi atti ad assicurare la pulizia e disinfezione di aree ed edifici.

Il Consigliere regionale
Paolo Pellegrino

Antonio C...

A ee' oru. 11 aggiungere ie seguente !

" Art. 11 bis "

(MARIO ROMANO)

DEPOSITATO IN DATA 2/5/2018 J...



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

RELAZIONE
RITIRATA

Proposta di legge. “Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell’incolumità pubblica e dell’ordine economico”. (Atto n.568/a)- Relazione emendamento .

Ad integrazione dell’emendamento presentato il 3/05/2018, sulla PDL in oggetto: “Art.11/bis della PDL – Controllo dei colombi liberi urbani”, si trasmette la seguente relazione.

La presenza del colombo nell’ambiente urbano e la possibilità di arrecare danni ambientali e/o rappresentare fonte di rischi sanitari dipende in maniera proporzionale dalla loro concentrazione e dal loro sovrannumero.

L’obiettivo generale non è quello di eliminare i piccioni dalle città (irrealizzabile tecnicamente, contrario ai principi etici ed ai dispositivi di legge, ma anche molto dispendioso dal punto di vista economico), bensì ridurre la densità ad un livello accettabile dalla gran parte delle persone.

La proposta qui rappresentata mira a considerare la necessità di intervenire in maniera coordinata nei comuni che condividono la stessa problematica.

In considerazione della difficoltà d’inquadramento giuridico del colombo di città, nelle more che venga chiarito definitivamente lo stato giuridico dello stesso, nonché gli enti che ne sono preposti alla gestione, occorre prevedere che le Aziende Sanitarie Locali, per le competenze igienico-sanitarie, anche in collaborazione con associazioni di produttori (associazioni colombofile ove esistenti) e/o animaliste e zoofile, implementino programmi di studio e di lotta integrata in coordinamento con i comuni, che in primis allo stato attuale sono coinvolti nella gestione dei piccioni.

Bari 3/05/2018

Il Consigliere regionale
Paolo Pellegrino

Depositato il 3/5/2018 [firma]


PROPOSTA DI LEGGE

RTIRATO

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 12

Al comma 1 dell'articolo 12 le parole da *“previa comunicazione”* fino a *“nel raggio di 3 km”* sono soppresse e sostituite dalle seguenti *“previa autorizzazione dell'autorità sanitaria competente”*.

Gianluca Bozzetti


Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante

subsem
al course 2 art. 12

RITIRATO

Sostituire le parole "assessant" ⁴
con le parole "all'indirizzo" ⁴

John Boyd
(BOZZETTI)

PROPOSTA DI LEGGE


RTIRATO

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 12

Al comma 2 dell'articolo 12, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente. *“In tal caso, l'ente competente al risarcimento per i danni causati da fauna selvatica è tenuto a rimborsare all'allevatore le spese sostenute per lo smaltimento dell'animale morto”.*

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante


UNANIMITA'

1. L'imprenditore agricolo è tenuto a smaltire gli animali morti a causa di attacco da parte di predatori, presso gli impianti autorizzati ai sensi del Reg. Ce n° 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE 1774/2002. In tal caso, l'ente competente all'indennizzo per i danni da predatori è tenuto a rimborsare all'allevatore le spese sostenute per tutte le fasi di smaltimento dei rifiuti relativi degli animali morti.

2. In alternativa, l'imprenditore agricolo può smaltire, in deroga, gli animali morti, sotto controlli ufficiali e previa comunicazione autorizzazione dell'autorità sanitaria competente entro 24 ore dall'accaduto. Possono avvalersi di tale disposizione le imprese agricole che non hanno impianti di incenerimento nel raggio di 3 km., qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 19 comma 1 lettera b) e c), del predetto regolamento CE 1069/09 e precisamente:

" b) attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punto v) e lettera b), punto ii), di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone isolate;

c) attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera b), punto ii), di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone alle quali è praticamente impossibile accedere o alle quali è possibile accedere solo in condizioni, per motivi geografici o climatici o a causa di catastrofi naturali, che possono presentare rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta o alle quali è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati;

 (PENTASUGUA)

Depositata in data 10.5.2018 Sini

ART. 13

EMENDAMENTO

UNANIMITA'

OMMA 1 : Dopo le parole " di cui al d. lgs. 99/04 " inserire :
" ed agli imprenditori legati alle attività di equitazione " .

GGG

PROPOSTA DI LEGGE


DECADE

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 13

Al comma 2 dell'art. 13 le parole “D.lgs. 102/03” sono sostituite con le seguenti “D.lgs. 102/04”.

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone

Cristian Casili

Marco Galante



Consiglio regionale della Puglia
IV Commissione consiliare permanente

UNADMITA

EMENDAMENTO

Proposta di legge "Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico" (a. c. 568/A).

All'art. 13 cassare il comma 3

(Vedere ATN)

Donato Pentassuglia

PROPOSTA DI LEGGE


“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

DECADE


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 13

Sopprimere il comma 3 dell'articolo 13.


Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili



Marco Galante

Relazione

Non è competenza della Regione l'istituzione di una apposita sezione in un Fondo nazionale quale è appunto il Fondo di solidarietà nazionale di cui al D.lgs. 102/2004. Tale Fondo ha l'obiettivo di promuovere interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, **nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.**

PROPOSTA DI LEGGE

RESPINTO


“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 14


Il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“1. In attuazione dell'articolo 19-bis, comma 6-bis, della l. 157/1992, come modificato dall'articolo 7, comma 4, della l. 221/2015, la Regione, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consente l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e di impianti di acquacoltura, e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni e dell'allevamento.”

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili



Marco Galante

Relazione

Viene reso il comma maggiormente rispondente a quanto previsto dal comma 6-bis dell'articolo 19 bis della l. 157/1992. In particolare, viene eliminato il riferimento al cormorano, per tale specie infatti non può essere consentito l'esercizio dell'attività di prelievo in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi per la tutela della specificità delle coltivazioni regionali. Tali interventi, infatti, sono previsti unicamente per la specie storno.

PROPOSTA DI LEGGE

DECADE


“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 14


Il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“2. In attuazione del comma 2 dell'articolo 2 della l. 157/1992, come modificata dall'articolo 7, comma 5, lettera a) della legge 221/2015 la Regione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 157/1992, dispone con ordinanza le condizioni, i tempi, le modalità e il personale competente a condurre le operazioni di eradicazione o comunque al controllo delle specie alloctone che costituiscono una minaccia per le attività delle imprese agricole presenti sul territorio, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015.”

Gianluca Bozzetti



Rosa Barone



Cristian Casili



Marco Galante

Relazione


L'emendamento è volto a rendere maggiormente conforme alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 2 della l. 157/1992 la disciplina in materia di gestione delle specie alloctone, specificando in particolare che sono escluse dall'ambito di intervento le specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015.

UNANIMITA

ART. 14

(prelievi in deroga e operazioni di eradicazione specie alloctone)

1. In attuazione dell'articolo dell'art. 19 bis della legge n. 157/92, in sede di disposizione del prelievo in deroga dello storno e del cormorano, la Regione, previo parere dell'ISPRA, definisce le condizioni, i tempi, le modalità e il personale competente a condurre le operazioni di prelievo, quale prevenzione della minaccia che dette specie costituiscono per le imprese agricole e di acquacoltura.
2. Nel caso di prelievo in deroga dello storno, ai sensi del comma 6bis dell'art. 19bis della legge n. 157/92 la Regione consente l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela delle specificità delle coltivazioni.
3. In attuazione dell'art. 2 comma 2 della legge n. 157/92, la Regione dispone, nel rispetto dell'art. 19 della stessa legge n. 157/92, le condizioni, i tempi, le modalità e il personale competente a condurre le operazioni di eradicazione o comunque al controllo delle specie alloctone, escluse dall'elenco contenuto nell'apposito decreto del ministero dell'ambiente del 19 gennaio 2015, pubblicato nel G.U. n. 31 del 7 febbraio 2015, che costituiscono una minaccia per l'attività delle imprese agricole presenti sul territorio, come disposto dall'art. 19 della legge 157/92.

 (PONTASSOGNA)

Depositato in data 10.5.2018 FW

EU. Art. 15.

UNANIMITA'

è composta le frasi.

" In occasione di riunioni e manifestazioni
può essere emessa la comunicazione
per la comunicazione delle frasi.



DEPOSITATO IN DATA 10.5.2018

EM. Au. Az. 16

UNANIMITA'

8^o soprano l'Az. 16

f

DEPOSITATO IN DA 10.5.2014

PROPOSTA DI LEGGE

APPANATO A MAGGIORANZA

“Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 17

L'articolo 17 è soppresso.

Loi bozz.



EMENDAMENTO

APPROVATO A MAGGIORANZA

Proposta di legge "Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico" (a. c. 568/A).

L'art. 18 è sostituito dal seguente:

1. "Per far fronte agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni è autorizzata, nell'ambito 16 programma 2, la spesa complessiva di €. 250.000,00 con prelievo dal 'FONDO GLOBALE PER IL FINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA CORRENTE IN CORSO DI ADOZIONE' capitolo 1110070 attraverso l'istituzione di due nuovi capitoli denominati ' Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica. Contributi' (articolo 3) e ' Norme in materia di danni provocati dalla fauna selvatica. Indennizzo danni' (articolo 8).² La spesa relativa alla stipula dei contratti assicurativi, di cui all'art.13, trova copertura nella quota di entrata legata al ' Fondo nazionale per le calamità naturali' per la quale verrà istituito apposito capitolo di entrata nell'ambito del titolo 2 tipologia 101 categoria 01 denominato..... ed apposito capitolo di spesa nell'ambito della missione 16 programma 2 titolo 1 denominato....." .

Donato Pentassuglia